

---

# STATUTO

## “VIVENDA GROUP S.P.A.”

---

### 1) Denominazione

- 1.1** E' costituita una società per azioni con la denominazione “**Vivenda Group S.p.A.**” (di seguito la “**Società**”).

### 2) Sede

- 2.1** La Società ha sede nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- 2.1** L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

### 3) Domicilio dei soci

- 3.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.
- 3.2** In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci, si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

### 4) Durata e recesso

- 4.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
- 4.2** Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 4.1, i soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge o dallo Statuto.
- 4.3** È, altresì, riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”), salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia

previsto tutele equivalenti per gli investitori.

**4.4** Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente Articolo 4 il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile.

**4.5** Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-*bis* a 2437-*quater* del Codice Civile.

## **5) Oggetto**

**5.1** La Società ha per oggetto:

- lo svolgimento dell'attività di concessionaria di pubblicità da eseguirsi, sia per conto proprio che per conto di terzi, con qualunque mezzo o strumento di diffusione, anche telematico ovvero realizzato e diffuso nelle reti internet, con riferimento sia al campo editoriale che a quello radiotelevisivo e delle affissioni;
- l'attività di consulenza nel settore della pubblicità e dell'editoria, con particolare riferimento alla pubblicità inerente ai settori legale, finanziario e giudiziario, da svolgersi sia per conto proprio, sia per conto di terzi, con qualunque mezzo ovvero su qualunque forma di supporto di diffusione presso il pubblico;
- l'attività di compravendita di spazi pubblicitari, nonché l'ottenimento ed il conferimento di concessioni relative allo svolgimento della pubblicità, inerenti tanto al settore commerciale e finanziario, quanto a quello legale e di servizio, da svolgersi sia per conto proprio sia per conto di terzi;
- l'esercizio di attività editoriali e grafiche, il commercio, l'importazione e l'esportazione, la diffusione e/o la distribuzione, anche online, di libri, stampati, periodici, materiale didattico e grafico, in tutti i possibili standard e supporti offerti dalla tecnologia attuale e futura; l'attività editoriale è svolta nel pieno rispetto della Legge 5 agosto 1981 n. 416;
- la produzione, l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari in forma di pubblicità tabellare, televisiva, radiofonica, cinematografica e tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ivi compresi i giornali quotidiani in Italia ed all'estero, via internet ed in forma di pubblicità "dinamica";
- l'attività di pubblicità in genere, inclusa la pubblicità c.d. esterna, quale quella sui mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano e nelle relative fermate, nelle metropolitane, negli aeroporti, nei centri commerciali, nelle stazioni, lungo le reti ferroviarie, a bordo dei treni, nonché in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, realizzata con qualsiasi modalità ed anche attraverso elementi di arredo urbano, decorazioni, affissioni, mezzi digitali e qualsivoglia altro mezzo offerto dalla tecnologia attuale e futura;
- l'ideazione, installazione, vendita e/o noleggio, in proprio o per conto terzi, di impianti pubblicitari di ogni genere, immagini per interni ed esterni, cartellonistica, affissioni, anche di grandi formati;
- l'assunzione di mandati con o senza rappresentanza, nella compravendita di spazi pubblicitari;

- l'acquisto, e la distribuzione di programmi televisivi e cinematografici (film, documentari, etc) in Italia ed all'estero;
- la gestione, per proprio e per conto terzi, di tutte le attività ed azioni legate all'immagine istituzionale e di prodotto di aziende;
- l'ideazione, la realizzazione e la pianificazione di campagne di relazioni pubbliche e/o pubblicitarie per conto terzi, italiani e stranieri;
- l'organizzazione e la gestione di eventi, nonché la ideazione e realizzazione di sponsorizzazioni ed allestimenti in ogni tipo di settore, politico, artistico, culturale, sportivo e dello spettacolo, sia in Italia che all'estero, sia direttamente che per conto terzi;
- la gestione di diritti artistici in genere e di diritti dell'ingegno, realizzati su qualsiasi supporto conosciuto o da scoprire, nonché la produzione di supporti audio, video, multimediali e/o cartacei;
- la produzione di audiovisivi e di impianti per la ricezione, l'amplificazione, la diffusione, l'elaborazione ed il trattamento dei segnali da e per lo spazio;
- l'installazione e la gestione, per conto proprio e/o di terzi, degli impianti tecnici utili al collegamento di poli di distribuzione di programmi radiotelevisivi e di servizi giornalistici, con qualsiasi mezzo tecnologico, nonché l'attività di agenzia di stampa;
- la gestione e la produzione, per conto proprio e/o di terzi, di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese radiotelevisive ed audiovisive;
- la compravendita ed il noleggio di apparati tecnici connessi alle attività radiotelevisive ed audiovisive, fotografiche e cinematografiche;
- la ristrutturazione di strutture residenziali o di edifici storici monumentali nonché l'esecuzione di opere di restauro, collegata alla produzione, all'acquisto e alla vendita di spazi pubblicitari, con qualunque mezzo ovvero su qualunque forma di supporto di diffusione presso il pubblico;
- l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi di supporto tecnico e giuridico a favore di operatori economici e pubbliche amministrazioni anche attraverso la messa a disposizione di una piattaforma di eProcurement e la fornitura di software necessari per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture a favore di operatori economici e pubbliche amministrazioni, fermo restando che i servizi di supporto giuridico saranno prestati direttamente da professionisti iscritti negli appositi albi;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza tecnica e giuridica riservati alle aziende pubbliche e private, fermo restando che l'assistenza giuridica sarà prestata direttamente da professionisti iscritti negli appositi albi;
- l'esecuzione e/o la gestione di attività di formazione professionale, l'acquisto e la vendita di corsi di formazione professionale;

- l'acquisto e la vendita di abbonamenti a riviste scientifiche, quotidiani, settimanali, periodici, libri specializzati, siano essi on-line o cartacei;
- il servizio di rassegna stampa, monitoraggio stampa nazionale e locale, periodici, web, radio, tv e social;
- l'effettuazione di ricerche di mercato in ogni settore.

**5.2** Nell'ambito dell'oggetto sociale ed ai soli fini della realizzazione dell'oggetto stesso, l'organo amministrativo nell'interesse della Società, in via accessoria e non prevalente:

- potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, turistiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, purché non vietate dalla vigente legislazione ordinaria e speciale, che lo stesso ritenesse necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali o che, comunque, siano connesse od affini al conseguimento del medesimo;
- procedere all'acquisto o alla cessione, concessione e/o accettazione di licenze d'uso, brevetti industriali, *know how*, licenze e diritti di proprietà industriale, commerciale o tecnica in genere, nonché all'acquisizione di mandati di agenzia e/o di rappresentanza;
- effettuare la gestione, lo sviluppo e la realizzazione di servizi informatici ed attività multimediali;
- potrà assumere, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2361 c.c. e dell'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, interessenze e partecipazioni, a fine diverso dal collocamento, in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- potrà, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale ed ai soli fini della realizzazione dello stesso, prestare garanzie reali e concedere avalli e fidejussioni anche a favore di terzi, di enti, di istituti bancari, di persone fisiche e giuridiche, a condizione che tali attività rispondano all'interesse sociale;
- partecipare a gare ed appalti pubblici e privati;
- partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

**5.3** Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

## **6) Capitale sociale**

**6.1** Il capitale sociale è pari a Euro 185.620,00 (centottantacinquemila seicentoventi virgola zero zero) e suddiviso in numero 9.281.000 (novemilioni duecentottantunomila) azioni prive del valore nominale, di cui:

- numero 7.621.000 (settemilioni seicentoventunomila) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**");
- numero 1.660.000 (unmilione seicentosessantamila) azioni a voto plurimo (le "**Azioni a Voto Plurimo**", congiuntamente le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo le "**Azioni**"), aventi i diritti di cui all'Articolo 7.2 del presente Statuto.

**6.2** L'assemblea in data **10 settembre 2024** ha deliberato, *inter alia*:

- l'aumento di capitale a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 30 giugno 2025, per un ammontare massimo, inclusa la quota a servizio dell'opzione *greenshoe*, di Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione da riservarsi alla sottoscrizione da parte di (i) investitori qualificati, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) investitori qualificati nel Regno Unito ai sensi dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018; (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità (gli "**Investitori Qualificati**");
- l'aumento di capitale a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 30 giugno 2025, per un ammontare massimo, di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché il collocamento sia effettuato con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo;
- il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega, da esercitarsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2025, ad emettere warrant e a deliberare il collegato aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant.

## **7) Azioni**

**7.1** Ogni Azione è nominativa, indivisibile e liberamente trasferibile per atto tra vivi o

a causa di morte.

- 7.2 Le Azioni Ordinarie danno diritto ad 1 (uno) voto ciascuna. Le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a 10 (dieci) voti ciascuna.
- 7.3 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 7.4 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione EGM, la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Regolamento Emittenti EGM**").

#### **8) Azioni a Voto Plurimo**

- 8.1 Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni 1 (una) Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, al verificarsi dei seguenti eventi ("**Cause di Conversione**"):
  - (a) la richiesta di conversione da parte di un titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (la "**Rinuncia al Voto Plurimo**");
  - (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, non detenga Azioni a Voto Plurimo; per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento *mortis causa* del titolare delle Azioni a Voto Plurimo, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di seguito indicate (i "**Trasferimenti Consentiti**"):
    - i. qualsiasi trasferimento tra soggetti che siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo;
    - ii. qualsiasi trasferimento in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;
    - iii. qualsiasi trasferimento a titolo di dotazione di un *trust* a condizione che i beneficiari del *trust* siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
    - iv. qualsiasi trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a

condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifichi il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle azioni medesime;

- v. qualsiasi trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria (come *infra* definita) oppure qualsiasi trasferimento della mera titolarità formale a titolo di reintestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra società fiduciaria per conto del medesimo mandante;
  - vi. il Cambio di Controllo (come *infra* definito) e il Cambio di Mandato (come *infra* definito) non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito;
- (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, applicabile *mutatis mutandis* alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo;
- (d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della Legge n. 1966/1939 ("**Società Fiduciaria**"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("**Cambio di Mandato**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito precedentemente.

**8.2** Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("**Intermediari**") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

**8.3** Qualora il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento

Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento Consentito fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

- 8.4** In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione - ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verifica della Causa di Conversione), il giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione - fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello Statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.
- 8.5** In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 10 (dieci) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.
- 8.6** Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo per le quali si sia verificata una Causa di Conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando dieci voti in luogo di uno per ciascuna Azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 8.7** In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:
- (i) in caso di **aumento gratuito** del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;
  - (ii) in caso di **aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie**, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei



titolari di Azioni a Voto Plurimo;

- (iii) in caso di **aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo**: (a) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (b) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;
- (iv) in caso di **aumento a pagamento** del capitale sociale, con esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale né delle Azioni Ordinarie né dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

#### **9) Conferimenti -Aumenti di capitale**

- 9.1** Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 9.2** In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 9.3** L'assemblea dei soci potrà attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare, in uno o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensivo del corrispondente aumento di capitale sociale per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 9.4** E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e

pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

- 9.5** Ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

#### **10) Categorie di azioni - strumenti finanziari – obbligazioni**

- 10.1** Nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo ove non vietato da leggi speciali.
- 10.2** Ai sensi dell'art. 2346, comma 6, e dell'art. 2349, comma 2, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, nonché *warrant*. In merito all'art. 2349, comma 2, del Codice Civile possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 10.3** Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge o dal presente Statuto, può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **11) Identificazione degli azionisti**

- 11.1** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro-tempore* vigenti.

#### **12) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

- 12.1** In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su EGM e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" (come definita nel Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM). Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per "capitale sociale" si intende sia il numero

complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

- 12.2** Ciascun azionista, qualora il numero delle Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'operazione o degli eventi che hanno comportato il "**Cambiamento Sostanziale**" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.
- 12.3** Nel caso in cui venga omessa tale comunicazione, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 12.4** Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.
- 12.5** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

### **13) OPA Endosocietaria**

- 13.1** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 13.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM.

- 13.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 13.4** Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle negoziazioni su EGM.

#### **14) Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

- 14.1** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 14.2** L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.
- 14.3** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.
- 14.4** Ai fini del presente Statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta

anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

- 14.5** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 14.6** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### **15) Revoca delle Azioni Ordinarie dall'ammissione alle negoziazioni**

- 15.1** La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'"**EGA**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 15.2** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

#### **16) Assemblea**

- 16.1** L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 16.2** L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 16.3** L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 16.4** A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM, salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la

preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del *business*” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM, ai sensi dell'Articolo 15 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

### **17) Convocazione dell'assemblea**

- 17.1** L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione o il presidente del consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- 17.2** L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un Paese membro dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro-tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, anche per estratto, su almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza” o “Italia Oggi” o “Il Sole 24 ore” o “Corriere della Sera” almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea in prima convocazione.
- 17.3** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 17.4** L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 17.5** In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e

dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

### **18) Intervento in assemblea e rappresentanza**

- 18.1** Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 18.2** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 18.3** La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 18.4** I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 18.5** Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

## **19) Svolgimento dell'assemblea**

- 19.1** L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 19.2** Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione, accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.
- 19.3** Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio.
- 19.4** Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.
- 19.5** La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci e, in particolare, che siano rispettate le condizioni che seguono:
- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **20) Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea**

- 20.1** L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto.
- 20.2** Ai fini del calcolo dei *quorum* richiesti dalla legge e dallo Statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, qualora riferiti ad aliquote del capitale sociale, si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni o la parte di capitale da esse rappresentata.
- 20.3** La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

## **21) Organo amministrativo**

- 21.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre)



a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

**21.2** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi causa.

**21.3** Gli amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

## **22) Nomina degli amministratori**

**22.1** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

**22.2** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

**22.3** Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

**22.4** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla

legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

- (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

**22.5** I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

**22.6** Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

**22.7** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

**22.8** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**22.9** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

**22.10** I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

**22.11** Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- (b) dalla seconda lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

**22.12** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina dell'Amministratore Indipendente ai sensi del presente Statuto, il

candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna lista ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

- 22.13** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 22.14** In caso di parità di voti tra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 22.15** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.16** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 22.17** In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, uno dei quali, in ottemperanza alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.
- 22.18** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno. Qualora sia cessato l'Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato, in ottemperanza dalla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei

requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

**22.19** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

**22.20** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**22.21** Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Resta inteso che il consiglio di amministrazione si intenderà cessato dalla sua sostituzione.

### **23) Riunioni del consiglio di amministrazione**

**23.1** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in un Paese membro dell'Unione Europea, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.

**23.2** La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

**23.3** Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

**23.4** È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione

e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti.

- 23.5** Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

#### **24) Poteri di gestione**

- 24.1** Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea.
- 24.2** Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile nonché la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

#### **25) Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

- 25.1** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto le materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.
- 25.2** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

#### **26) Presidente**

- 26.1** Il consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle liste e non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice-presidenti.
- 26.2** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore delegato o, in difetto, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 26.3** Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione;

coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

### **27) Organi delegati**

- 27.1** Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica, ove non vi abbia provveduto l'assemblea e sentito il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri, con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile o del presente Statuto.
- 27.2** Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 27.3** Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 27.4** In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

### **28) Rappresentanza legale della Società**

- 28.1** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
- 28.2** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 28.3** I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 28.4** Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.
- 28.5** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **29) Compensi**

- 29.1** Agli amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 29.2** Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 29.3** L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.
- 29.4** E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

## **30) Operazioni con parti correlate**

- 30.1** Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 30.2** Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura OPC**") e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 30.3** Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente Statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 30.4** Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

## **31) Collegio sindacale**

- 31.1** Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2

(due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea, che ne determina altresì il compenso per tutta la durata dell'incarico.

- 31.2** I sindaci rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.
- 31.3** I sindaci sono rieleggibili.
- 31.4** Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.
- 31.5** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 31.6** Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 31.7** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 31.8** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 31.9** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 31.10** Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 31.11** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 31.12** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco



effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

**31.13** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- (iv) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

**31.14** Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**31.15** Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**31.16** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**31.17** In caso di parità di voti tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**31.18** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**31.19** È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati

alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

**31.20** Per la nomina di quei sindaci, che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

**31.21** In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

**31.22** Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

**31.23** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

**31.24** Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 23.4 del presente Statuto.

### **32) Revisione legale dei conti**

**32.1** La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione, iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

**32.2** Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione è determinato dall'assemblea.

### **33) Esercizio sociale**

**33.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**33.2** Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

### **34) Utili**

**34.1** Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

### **35) Finanziamenti dei soci – Patrimoni destinati**

**35.1** I soci possono effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**35.2** La Società potrà, altresì, costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

### **36) Scioglimento e liquidazione**

**36.1** In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.

- 36.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 36.3** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
  - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
  - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
  - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 36.4** L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

### **37) Rinvio alle norme di legge**

- 37.1** Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigenti.

### **38) Eventuale qualificazione della Società come diffusa**

- 38.1** Qualora, in dipendenza dell'ammissione su EGM o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.